




COMUNE DI SCANDIANO

Allegato "Sub A"

*alla Deliberazione del Consiglio Comunale recante
"ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELLE COSE MOBILI SMARRITE E
RITROVATE"*

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELLE COSE MOBILI SMARRITE E RITROVATE***

(composto di n. 8 pagine)





COMUNE DI SCANDIANO

Regolamento comunale per la gestione delle cose mobili smarrite e ritrovate

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La gestione delle cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nell'ambito del territorio del Comune di Scandiano segue le disposizioni previste dagli articoli 927-928-929-930 del Codice Civile.
2. Ai fini del presente Regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'art.931 del Codice Civile.

Articolo 2

1. Ogni cittadino che ritrovi sul territorio comunale di Scandiano un oggetto smarrito deve recarsi presso la sede della Polizia Municipale per la consegna dello stesso (o la sua segnalazione solo nel caso in cui non sia possibile lo spostamento). La Polizia Municipale provvede alla redazione di un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento. Tale verbale sarà redatto in modo comprensibile dall'ufficio stesso e sottoscritto da chi deposita l'oggetto. Nel caso in cui l'oggetto non sia consegnato dal ritrovatore, la Polizia Municipale (dopo aver redatto il verbale) segnalerà all'ufficio tecnico del Comune la circostanza per il suo recupero sul territorio comunale; quest'ultimo ufficio provvederà al recupero dello stesso.
2. Gli oggetti vengono custoditi come di seguito indicato:
 - Gli oggetti considerati ingombranti (ad esempio biciclette) vengono depositate da parte del personale dell'ufficio tecnico presso il luogo che verrà identificato da quest'ultimo ufficio.
 - Gli oggetti non ingombranti saranno consegnati dalla Polizia Municipale al Servizio Economato del Comune, che provvederà alla custodia presso idonei locali del comune stesso.
3. La Polizia Municipale trasmette i verbali di consegna, unitamente agli oggetti, al Servizio Economato.
4. Il Servizio Economato provvede ad annotare su un apposito registro numerato tutti gli oggetti eccetto chiavi, sciarpe, libri o simili, nonché gli oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, foto, agendine ed altro, secondo il prudente apprezzamento del Responsabile del Servizio ed in relazione alle esigenze dell'Ufficio. Su tale registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

5. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile il Servizio Economato provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, tra le quali motivi di igiene.
6. Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, la Polizia Municipale provvederà ad avvisare le competenti autorità di P.S., oppure, ove sia opportuno, alla distruzione immediata dell'oggetto.

Articolo 3

1. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità del Servizio Economato.

Articolo 4

1. E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, competente per territorio, l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge n. 110 del 18.4.1975, eventualmente rinvenute nel territorio del Comune di Scandiano.

Articolo 5

1. L'ufficio che riceve l'oggetto (Polizia Municipale) dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. Tale operazione è d'obbligo per evitare il deposito presso il Servizio Economato di sostanze pericolose o nocive o deperibili.

Articolo 6

1. Il Servizio Economato non risponde di eventuali irregolarità che si possono verificare quando la riconsegna a terzi degli oggetti è effettuata da altri Enti territorialmente competenti.



Titolo secondo

CICLOMOTORI E BICICLETTE

Articolo 7

1. Vengono assimilate alle cose mobili le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.
2. Vengono annoverati tra le cose mobili smarrite e ritrovate solo i ciclomotori che risultino negativi al controllo furto; il suddetto controllo dovrà essere effettuato in base al numero di telaio dagli agenti della Polizia Municipale.
3. Qualora il ciclomotore risulti rubato, il Comando di Polizia Municipale territoriale provvederà agli adempimenti previsti per legge. Nel caso la ricerca dia esito negativo il ciclomotore sarà introdotto come oggetto reperito e seguirà la prassi prevista dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile e dal presente Regolamento.

Articolo 8

1. Qualora si presenti, durante il periodo di giacenza del ciclomotore, ai sensi dell'art. 929 C.C., il proprietario per il ritiro, il Servizio Economato dovrà accertarsi, in collaborazione con la polizia municipale, oltre che dell'identità dello stesso, anche dei dati propri del veicolo, chiedendo l'esibizione del certificato di conformità del ciclomotore ed altri documenti comprovanti la proprietà del medesimo.
2. Un mese prima della scadenza prevista dall'art. 929 del C.C. sarà fatto un ulteriore accertamento, da parte della Polizia Municipale su richiesta del Servizio Economato, sul furto del veicolo; se risulterà negativo verrà invitato il ritrovatore, il quale potrà ritirare il mezzo nei termini previsti dal presente Regolamento.
3. All'atto del ritiro del ciclomotore da parte del ritrovatore, l'Ufficio rilascerà allo stesso ricevuta numerata del registro di giacenza e con la quale potrà essere richiesta alle competenti Autorità copia del certificato di conformità del ciclomotore.

Articolo 9

1. Il cittadino che subisce il furto della propria bicicletta potrà presentarsi al Servizio Economato, previo verbale di denuncia del furto subito sporta presso le autorità di Pubblica Sicurezza; potrà inizialmente prendere visione delle fotografie delle biciclette giacenti presso il Servizio Economato; qualora trovasse fra quelle catalogate una bicicletta simile alla sua, se i dati e la descrizione contenuti nella denuncia corrispondono, potrà prenderne visione per la eventuale riconsegna.
2. Per la riconsegna delle biciclette al ritrovatore si seguirà la prassi prevista per i ciclomotori di cui al precedente art.8 commi 1) e 2).

Articolo 10

1. Sia il proprietario sia il ritrovatore per il ritiro dei veicoli dovranno pagare le spese di deposito previste dalle tariffe vigenti al momento.

Titolo terzo

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 11

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazioni effettuate per un periodo di tempo che comprenda due domeniche susseguenti con manifesti affissi all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'elenco dei beni rinvenuti verrà pubblicato anche sul sito internet dell'Ente.

Titolo quarto

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 12

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Scandiano, la Polizia Municipale provvede a ricercare direttamente gli interessati e consegnare i documenti, ma non a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo. Fanno eccezione i passaporti che verranno inviati alla Questura di Reggio Emilia.
2. Per i residenti in altri Comuni, il Servizio Economato provvederà alla spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta.
3. Per quanto concerne documenti contenuti in borse, verranno trasmessi solo i documenti e l'interessato sarà portato a conoscenza del deposito presso il Servizio Economato di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta e di copia della carta d'identità del proprietario, oppure spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario.
4. Per i documenti appartenenti a stranieri, il Servizio Economato provvederà ad inviare i suddetti documenti ai consolati competenti.

Articolo 13

1. Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di conto corrente, una tessera bancomat, una carta di credito, un libretto di risparmio e simili, il Servizio Economato provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente perché essa provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.



Articolo 14

1. Gli oggetti privi di valore di cui all'art. 2, dopo un periodo massimo di giacenza di novanta giorni, saranno alienati ed inviati alla distruzione.

Titolo quinto

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 15

1. Il Servizio Economato deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e da copia del documento d'identità di quest'ultimo.
2. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di P.S.
3. Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.
4. L'Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, portando a conoscenza l'interessato che verrà avvertito Ufficio od il Comando presso il quale è stato denunciato il furto di quanto ritirato.
5. Chi ritira l'oggetto firmerà sul verbale per ricevuta.

Articolo 16

1. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti al Servizio Economato e al magazzino, ne' prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione del personale addetto al Servizio medesimo. Così pure il personale estraneo al Servizio Economato non può, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.
2. Il Servizio Economato non è tenuto a fornire alcuna informazione sugli oggetti depositati.

Titolo sesto

TARIFFE

Articolo 17

1. Sia il proprietario, sia il ritrovatore, ritirando l'oggetto depositato, devono pagare le spese occorse, come previsto dall'art. 929 C.C., ultimo comma, versando al Comune una somma a titolo di rimborso spese per custodia e registrazione nella misura delle vigenti tariffe e nelle modalità che saranno indicate dall'Ufficio.

2. Le tariffe relative alle spese, di cui al comma precedente, sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale e sono aggiornate con cadenza biennale.

Titolo settimo

ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 18

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo potrà ritirare entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di riconsegna.
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale ed alle condizioni previste nel titolo quinto del presente Regolamento.
3. Il ritrovatore, se per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, farà trascorrere i termini previsti per il ritiro degli oggetti di cui ai commi precedenti, potrà, in via del tutto eccezionale, se l'oggetto è ancora depositato presso il Servizio Economato, inoltrare al Sindaco domanda per chiedere la riconsegna oltre i termini previsti.
4. Il Dirigente, visti gli atti di ufficio esprimerà parere in merito. In caso di parere affermativo il ritrovatore potrà ritirare quanto di sua pertinenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di avviso, pena la decadenza di tutti i suoi diritti.

Titolo ottavo

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 19

1. La valutazione del valore degli oggetti viene fatta d'ufficio. Qualora si presuma che l'oggetto abbia un valore rilevante si provvederà a richiedere valutazione da parte di un perito di fiducia dell'Amministrazione il quale, dopo una attenta ricognizione, stabilirà l'effettivo valore dell'oggetto.
2. Qualora, nel lasso di tempo intercorrente per la stima, vengano a scadere i termini per il ritiro dell'oggetto, questi verranno automaticamente prorogati.
3. Delle operazioni suindicate, come pure della stima del valore degli oggetti ed ogni altra formalità inerente il Servizio, va fatta annotazione sul registro di cui all'art. 2 comma 4.

Titolo nono

ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 20

1. Decorsi i termini previsti dall'art. 18 comma 1, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Servizio Economato curerà, dopo una opportuna scelta, la vendita degli oggetti di valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento. La vendita verrà effettuata con determinazione del Dirigente del Servizio.
3. Gli oggetti privi di valore, divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, e/o alti oggetti privi di valore commerciale, saranno consegnati ad Associazioni di beneficenza del territorio o si provvederà alla loro distruzione su autorizzazione del Dirigente del Servizio.
4. Tutte le somme di denaro residue, verranno versate alla Cassa Comunale e il Servizio Ragioneria emetterà la relativa reversale per l'incasso.
5. Il denaro straniero, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, verrà cambiato in valuta italiana ed andrà a sommarsi all'importo sopra citato. Quando trattasi di denaro straniero di difficile negoziazione o costituito da monete metalliche straniere, verrà distrutto.

Titolo decimo

REPERIMENTO TARGHE

Articolo 21

1. Quando vengono consegnate alla Polizia Municipale targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati al P.R.A. si procederà come segue:
 - a) Per le targhe di veicoli immatricolati nella Provincia di Reggio Emilia, la Polizia Municipale farà accertamento al P.R.A. per risalire al proprietario e provvedere direttamente alla consegna se residenti nel Comune di Scandiano o spedire secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 2 per i residenti in altri Comuni. In caso di impossibilità le targhe verranno inviate comunque all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di competenza.
 - b) Per le targhe di veicoli immatricolati in altre province, la Polizia Municipale invierà le targhe agli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competenti per territorio.

Appendice**Testo degli artt. 927-928-929-930-931 del Codice Civile.****Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate**

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Articolo 931 C.C. - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

